

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1626 del 29/03/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1720 DEL 29/08/2014 (AGGIORNATA CON D.D. N. 1639 DEL 08/04/2020 E D.D. N. 3582 DEL 03/08/2020) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DITTA: BONIFICA AUTOCISTERNE SRL. ATTIVITÀ: LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE E CISTERNETTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BORGOFORTE N. 22/30.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1686 del 29/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1720 DEL 29/08/2014 (AGGIORNATA CON D.D. N. 1639 DEL 08/04/2020 E D.D. N. 3582 DEL 03/08/2020) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: BONIFICA AUTOCISTERNE SRL.
ATTIVITÀ: LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE E CISTERNETTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BORGOFORTE N. 22/30.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35”* che, all’art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l’art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1720 del 29/08/2014, è stata adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 66969 del 25/09/2014 per l’attività di *“lavaggio di autocisterne e cisternette”* svolta dalla ditta *“BONIFICA AUTOCISTERNE SRL”* nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via Borgoforte n. 22/30 (che è anche sede legale), comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1639 del 08/04/2020, è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. della Provincia di Piacenza n. 1720/2014, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota acquisita al prot. Arpaee n. 84160 in data 11/06/2020);
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3582 del 03/08/2020, è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. della Provincia di Piacenza n. 1720/2014, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota acquisita al prot. Arpaee n. 115509 in data 10/08/2020);
- con nota acquisita al prot. Arpaee n. 18255 del 01/02/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alla

matrice "emissioni in atmosfera", presentata dalla ditta "BONIFICA AUTOCISTERNE SRL" (C.F. 01198360339);

Considerato che:

- con nota prot. n. 22854 del 08/02/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 30422 del 20/02/2023 è stata trasmessa alla ditta la nota del Comune di Piacenza prot. n. 22214 del 17/02/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 29308 in pari data), di richiesta di documentazione per quanto attiene la matrice "impatto acustico";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 30589 del 20/02/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, relativa alla matrice "emissioni in atmosfera";
- per quanto attiene la matrice "impatto acustico", con nota assunta al prot. ARPAE n. 44090 del 13/03/2023 è stata acquisita la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dei limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del Comune di Piacenza, sottoscritta dal tecnico competente in acustica ambientale;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 27/03/2023 Sinadoc 7439/2023) risulta che:

- la ditta prevede di installare una nuova caldaia che consenta un utilizzo più immediato e flessibile del vapore, aumentando le occasioni e le fasce orarie in cui procedere con le operazioni di riscaldamento; si tratta di un servizio (molto richiesto dalla clientela) che impegna le 24 ore, sabato e domenica inclusi. La ditta comunica di aver operato finora con la caldaia esistente (alimentata a metano) che, per dimensioni e per inerzia termica, oltre che per delicatezza del processo (presenza di olio diatermico), non offre sufficiente flessibilità;
- il nuovo impianto ha una potenza termica nominale di 289,75 kW e nell'immediato, sarà alimentato a gasolio, perché la rete di distribuzione del metano si trova a 400 mt circa dal punto di installazione del nuovo impianto; al momento rientra tra quelli ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui alla lett. bb) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel*") che, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto, non sono soggetti ad autorizzazione. Il proponente non esclude comunque, in un secondo momento, la possibilità di convertire il sistema ad un combustibile di minore impatto;
- la ditta dichiara che "*non esisterà praticamente mai contemporaneità di emissione per le due caldaie*";
- la ditta inoltre richiede di ridurre la frequenza dei monitoraggi all'Emissione E2 effettuati dal gestore, da semestrale ad annuale, alla luce della riduzione dei lavaggi sulla pista n. 4;

Atteso che:

- con nota prot. n. 36912 del 01/03/2023 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", con particolare riferimento alla richiesta della ditta di ridurre la frequenza dei monitoraggi da semestrale ad annuale;
- il Servizio Territoriale di Arpae, con nota del 03/03/2023 prot. n. 38701, viste le risultanze degli autocontrolli degli ultimi 3 anni da cui si evince il rispetto del limite imposto, ha espresso parere favorevole alla richiesta della ditta, di ridurre la frequenza degli autocontrolli alla condotta di emissione E2 (ozonizzatore) da semestrali ad annuali;
- con nota prot. n. 36917 del 01/03/2023 è stato richiesto al Comune di Piacenza il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06, nonché il parere in ordine alla matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995;
- con nota prot. n. 38841 del 23/03/2023, acquisita al prot. Arpae n. 51844 del 23/03/2023, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi, relativamente alla matrice "impatto acustico" ed alla matrice "emissioni in atmosfera", ribadendo il rispetto della prescrizione indicata al comma 3, del dispositivo della vigente AUA lettera l) (*Deve essere scrupolosamente seguita l'istruzione per la 'Bonifica di particolari materiali destinate al personale dell'impianto di lavaggio - IST 04.07.03 Rev.0 del 26/11/2018' e deve essere assicurato che il lavaggio delle cisterne che hanno trasportato prodotti volatili sia effettuato sulla linea di lavaggio adeguatamente attrezzata. Deve essere altresì garantita la perfetta efficienza del sistema di captazione dei vapori di lavaggio delle cisterne*);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto,

ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1720 del 29/08/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 66969 del 25/09/2014, come aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1639 del 08/04/2020 e Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3582 del 03/08/2020, per "lavaggio di autocisterne e cisternette" svolta dalla ditta "BONIFICA AUTOCISTERNE SRL" nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via Borgoforte n. 22/30 (che è anche sede legale), come di seguito riportato:

A) inserendo al punto 2 del dispositivo il titolo ambientale "comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico"; pertanto, a seguito di tale inserimento, **il punto 2 del dispositivo è così sostituito:**

"2. di dare atto che la presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico";

B) sostituendo nel punto 3 del dispositivo la prescrizione g), con la seguente:

"g) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E2 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;"

2. che resta fermo che, in caso di conversione del combustibile, il gestore dovrà preventivamente procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del DPR 59/2013;

3. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1720 del 29/08/2014, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 66969 del 25/09/2014), come aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1639 del 08/04/2020 e Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3582 del 03/08/2020, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza (provvedimento conclusivo prot. n. 66969 del 25/09/2014);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.